

ALLEGATO N. 6

## ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
	Accertati nel 2009 (1)	Meno : rateo al 31.12.2008 (2)	Più: rateo al 31.12.2009 (3)	Totale (dato economico) (4)=(1-2+3)	(dato economico) (5)	
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende...	15.525.225,64	4.366.091,34	4.210.429,58	15.369.563,88	20.496.992,73	-5.127.428,85
Interessi di dilazione e differimento.....	7.813.025,41			7.813.025,41	18.579.163,27	-10.766.137,86
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art. 44, c.2 e 3 legge 289/2002.....	62,59			62,59	138,28	-75,69
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	301.877,25			301.877,25	409.637,23	-107.759,98
Entrate varie.....	4.640.769,25			4.640.769,25	3.301.289,59	1.339.479,66
<b>TOTALE.....</b>	<b>28.280.960,14</b>	<b>4.366.091,34</b>	<b>4.210.429,58</b>	<b>28.125.298,38</b>	<b>42.787.221,10</b>	<b>-14.661.922,72</b>

## ALLEGATO N.7

## TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
- Copertura oneri derivanti applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia - art. 77 L. 448/1998.....	3.248.777,00	3.236.674,00	12.103,00
- Copertura oneri per la minore aliquota contributiva dovuta dagli iscritti di età inferiore a 21 anni (art.1, c.2, L.233/1990).....	2.252.198,40	3.583.766,52	-1.331.568,12
- Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1.1.2000 (congedi parentali - art.3, L.53/2000).....	328.819,97	265.731,14	63.088,83
- Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e reddito da lavoro - art. 72 legge 388/2000.....	38.907.417,00	37.666.119,00	1.241.298,00
TOTALE.....	44.737.212,37	44.752.290,66	-15.078,29

ALLEGATO N. 8

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE (6)
	Impegnate nel 2009 (1)	Meno : rateo al 31.12.2008 (2)	PIÙ: rateo al 31.12.2009 (3)	Totale (dato economico) (4)=(1-2+3)	(dato economico) (5)	
A):RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	11.813.740.032,90	50.254.072,00	36.889.370,00	11.800.375.330,90	11.226.881.705,77	573.493.625,13
a detrarre:						
- Onere pensioni invalidità ante L.222/1984.....	484.000.000,00	-	-	484.000.000,00	463.600.000,00	20.400.000,00
- Integrazione al trattamento minimo assegno di invalidità Art. 1, legge n. 222/1984.....	38.879.105,99	-	-	38.879.105,99	39.115.604,07	-236.498,08
- Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione-Art.1, legge n.140/1985 e succ.modificaz e integraz.....	117.002.913,64	-	-	117.002.913,64	135.141.316,70	-18.138.403,06
- Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione-art. 38, c.1, legge 448/01.....	56.982.715,29	-	-	56.982.715,29	58.503.109,32	-1.520.394,03
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia - art.18, D.L. n 622/1970.....	358.823,03	-	-	358.823,03	389.847,19	-31.024,16
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art.37, 3° comma, lett.c), legge n. 88/1989.....	471.900.000,00	-	-	471.900.000,00	452.010.000,00	19.890.000,00
- Maggiorazioni agli ex combattenti artt.6, leggi n.140/1985 e n. 544/1988.....	19.265.781,57	-	-	19.265.781,57	20.226.302,45	-960.520,88
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	-	-	-	-	1.847,00	-1.847,00
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati.....	24.084.301,21	-	-	24.084.301,21	17.218.587,67	6.865.713,54
- Onere maggiore perequazione rate pensione - art.11, c.5, legge 537/93.....	16.930.953,00	-	-	16.930.953,00	17.055.887,00	-124.934,00
- Quota di integr.al minimo conseg. alla modifica limite di reddito art.11, c.38, legge n.537/1993.....	9.023.040,00	-	-	9.023.040,00	8.996.149,00	26.891,00
- Quota parte delle prestaz pensionistiche erogate in regime di convenione con il Venezuela.....	226.049,00	-	-	226.049,00	294.631,00	-68.582,00
- Quota parte delle prestaz pensionistiche erogate in regime di convenione con l'Australia.....	153.908,00	-	-	153.908,00	148.854,00	5.054,00
- Rivalutazione pensioni ai sensi dell'art. 69, c.1, L.388/2000.....	11.073.648,00	-	-	11.073.648,00	9.247.524,00	1.826.124,00
- Abolizione divieto di cumulo tra pens. di reversibilità e rendita INAIL - artt. 73 e 78 L.388/2000.....	10.697.866,00	-	-	10.697.866,00	10.346.466,00	351.400,00
- Prestazione aggiuntiva al trattamento minimo di cui all'art.70, comma 7, della legge n.388/2000.....	17.538.201,39	-	-	17.538.201,39	16.988.735,80	549.465,59
- Onere per le modifiche dell'integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'art.1 della L.n.385/2000.....	203.444,64	-	-	203.444,64	247.609,54	-44.164,90
- Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione - art. 38, c.9, legge 289/2002.....	-	-	-	-	-	0,00
- Rate di pensione a seguito della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D.L.gs n.42/2006.....	2.369.061,18	-	-	2.369.061,18	1.040.459,09	1.328.602,09
- Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione - art.5, comma1, della legge n.127/2007.....	139.821.254,22	-	-	139.821.254,22	144.710.401,64	-4.889.147,42
- Onere per l'applicazione in misura intera della perequazione art. 5 comma 6 L. N127/2007.....	3.029.348,00	-	-	3.029.348,00	1.429.580,00	1.599.768,00
- Onere derivante l'applicazione della L. 206/2004 e della L. 266/2005 (benefici a favore vittime del terrorismo).....	-	-	-	-	19.303,82	-19.303,82
Totale delle detrazioni.....	1.423.540.414,16	-	-	1.423.540.414,16	1.396.732.215,29	26.808.198,87
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	10.390.199.618,74	50.254.072,00	36.889.370,00	10.376.834.916,74	9.830.149.490,48	546.685.426,26
ASSEGNI DI INABILITA' DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984.....	834.932,98	-	-	834.932,98	927.003,94	-92.070,96
INDENNITA' DI MATERNITA'- LEGGE N. 546/1987.....	15.243.231,07	4.039.183,00	4.013.700,00	15.217.748,07	15.087.200,55	130.547,52
TOTALE A).....	10.406.277.782,79	54.293.255,00	40.903.070,00	10.392.887.597,79	9.846.163.694,97	546.723.902,82
B):ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'.....	744.294,98	-	-	744.294,98	590.495,86	153.799,12
TOTALE B).....	744.294,98	-	-	744.294,98	590.495,86	153.799,12
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	10.407.022.077,77	54.293.255,00	40.903.070,00	10.393.631.892,77	9.846.754.190,83	546.877.701,94

ALLEGATO N. 9

## TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
<b>A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:</b>			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI ).....	18.807.002,67	19.786.860,40	-979.857,73
<b>TOTALE A).....</b>	<b>18.807.002,67</b>	<b>19.786.860,40</b>	<b>-979.857,73</b>
<b>B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:</b>			
<b>Contributi a favore di Enti vari:</b>			
-Istituti di patronato e assistenza sociale.....	14.193.822,06	14.932.688,89	-738.866,83
-Istituto affari sociali.....	120.506,77	123.765,83	-3.259,06
<b>Valori di copertura di periodi assicurativi:</b>			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	14.781.637,73	9.161.301,09	5.620.336,64
<b>TOTALE B).....</b>	<b>29.095.966,56</b>	<b>24.217.755,81</b>	<b>4.878.210,75</b>
<b>TOTALE (A+B).....</b>	<b>47.902.969,23</b>	<b>44.004.616,21</b>	<b>3.898.353,02</b>

ALLEGATO N. 10

## POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
Rimborso di contributi.....	538.514.917,87	276.939.868,99	261.575.048,88
Rimborso di contributi di maternità.....	50.393,27	39.792,05	10.601,22
Rimborso trattenute effettuate indebitamente ai pensionati occupati.....	425,19	397,82	27,37
Rimborso proventi per cumulabilità pensioni redditi da lavoro - art.44, c.2, L289/2002.....	263,58	2.763,57	-2.499,99
Rimborso proventi a sanatoria incumulabilità pensioni redditi da lavoro - art.44, c.3, L289/2002.....	8.089,51	3.340,10	4.749,41
Rimborso di riserve e valori di riscatto.....	8.908,11	1.756,10	7.152,01
TOTALE.....	538.582.997,53	276.987.918,63	261.595.078,90

ALLEGATO N. 11

## VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
Insussistenza di residui per contributi .....	218.406.617,30	143.416.398,77	74.990.218,53
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni.....	1.539.079,80	1.145.259,69	393.820,11
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	9.621.446,25	19.180.995,99	-9.559.549,74
TOTALE.....	229.567.143,35	163.742.654,45	65.824.488,90

## Appendice

evoluzione legislativa e normativa

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani nell'anno 2009 ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 49, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, portandolo a Euro 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni di maternità a carico della Gestione.

Le modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevedono:

- al comma 374, la sostituzione del comma 8 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, abbiano effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti dagli stessi;
- ai commi 523 e 524, il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di piani di intervento finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione contributiva e attraverso l'incremento dell'impiego del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

L'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede:



- al comma 1, che ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione;
- al comma 2, che la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva pari almeno a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni ed inoltre, che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevedono:

- al comma 768, l'aumento, dal 1° gennaio 2007, delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. A seguito di tale disposizione viene superata l'elevazione di 0,2 punti percentuali, fino al raggiungimento del 19 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- al comma 783, che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali inizia dalla data del perfezionamento della domanda, completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento. Gli enti indicano, preventivamente, attraverso idonei strumenti di pubblicità, l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda;

La legge 3 agosto 2007, n. 127, di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", dispone:

- al comma 1, dell'articolo 5, che a decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- al comma 2, dell'articolo 5, che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei

trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva stessa che viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite;

- al comma 4, dell'articolo 5, che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- al comma 5, dell'articolo 5, che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, dell'articolo 38, della legge n. 289/2002, è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 tale limite di reddito annuo è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- al comma 6, dell'articolo 5, che per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del cento per cento;
- al comma 8, dell'articolo 5, che dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, con particolare riguardo ai soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo;
- al comma 1, dell'articolo 17, che gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), reca l'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 1985, n. 140, dispone che gli ex combattenti e assimilati, titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili (attuali 15,49 euro).

A norma del comma 3 del citato articolo 6 la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica. Come previsto dal successivo comma 4, le disposizioni dell'articolo 6, ivi compresa quindi quella relativa agli aumenti di perequazione, "hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati".

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 afferma che: "L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1940, n. 185, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto".

In relazione alla norma di interpretazione autentica testé citata, coerente con i criteri seguiti sino ad oggi dall'Istituto, l'importo della maggiorazione deve essere attribuito alla decorrenza della medesima nella misura di lire trentamila (euro 15,49) stabilita dal più volte citato articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 1985 e non nella misura comprensiva delle perequazioni intervenute dalla sua istituzione. L'importo spettante alla decorrenza deve essere assoggettato ai successivi aumenti perequativi.

La legge 29 novembre 2007, n. 222, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", all'articolo 34 reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a

rendicontare al Ministero dell'interno tali pagamenti ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero. In particolare, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività", prevede una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243, e stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007.

Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi potranno andare in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione; dal 1° luglio 2009, la Tabella B

ha introdotto il "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243); a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per

acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

I periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest'ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 247 stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione o al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge in esame, i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento sia di anzianità che di vecchiaia: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere alla pensione dal 1° ottobre dello stesso anno; entro il secondo trimestre dell'anno, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre dell'anno, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, dal 1° giugno dell'anno successivo.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Relativamente ai soggetti che conseguono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero

2), della legge n. 247 del 2007 si è in attesa di specifico parere dei Ministeri vigilanti.

La suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in esame.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

L'articolo 19, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Dalla stessa data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinati dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge.

Con effetto dal 1° gennaio 2009, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;